

**CUP F91B09000070001**  
**CONTRAENTE GENERALE**

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI  
CALTANISSETTA**

**LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ENNA**

**LA REGIONE SICILIANA - CORPO DELLE MINIERE**

**L'A.N.A.S. S.P.A.**

**E**

**IL CONTRAENTE GENERALE: EMPEDOCLE 2 S.C.P.A.**

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA  
CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

**LAVORI DI ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE DELLA  
SS.640 "DI PORTO EMPEDOCLE" II LOTTO**

\*\*\*\*\*

La Prefettura-U.T.G. di Caltanissetta, nella persona del Prefetto *pro-tempore*, Dr.  
Umberto Guidato

La Prefettura-U.T.G. di Enna, nella persona del Prefetto *pro-tempore*, Dr.ssa  
Clara Minerva

La Regione Siciliana, nella persona dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei  
Servizi di Pubblica Utilità Dr. Giosuè Marino

L'A.N.A.S. S.p.a., nella persona del Direttore dell'Unità Legalità e Trasparenza Dr.  
Giancarlo Perrotta

Il Contraente Generale *Empedocle 2 S.C.p.A.*, nella persona del legale  
rappresentante Ing. Gian Luca Menchini

## PREMESSO

- Che con Delibera CIPE, n. 121/2001 del 21 dicembre 2001 (G.U. n. 51/2002 S.O.), il Comitato, ai sensi dell'art. 1 della Legge 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle Infrastrutture strategiche, che include, nell'ambito del "Corridoio plurimodale tirrenico - Nord Europa", tra i "Sistemi stradali ed autostradali" l'itinerario Agrigento Caltanissetta - A19;
- che l'opera è esplicitamente compresa nel 1° atto integrativo all'intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Siciliana del 14 ottobre 2003, sottoscritto il 4 ottobre 2007;
- che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal Titolo III, capo IV, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
- che con Delibera CIPE, n. 37/2009 del 26 giugno 2009 ( G.U. n. 14/2010 S.O.), il Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art.167, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato, anche ai sensi della Pubblica Utilità, il Progetto Definitivo dell'itinerario Agrigento Caltanissetta - A19, adeguamento a quattro corsie della SS640 dal Km 44+000 al Km 74+300, Svincolo A19;
- che il D.lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007, prevede la stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
- che i contenuti di tali accordi sono definiti sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario, ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante, in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni;
- che le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, anche per soglie di valore delle transazioni finanziarie inferiori a quelle previste ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3



maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

- che, nella circolare 0004610 del 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno ha individuato le attività, "a rischio" di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, da sottoporre a verifica antimafia preventiva, elencate nell'Allegato 1 della citata circolare;
- che nell'allegato 2, della citata circolare del 23.06.2010, sono state elencate tutte le clausole antimafia da inserire nei Protocolli di Legalità e da riprodurre nella "Lex Specialis" dell'appalto;
- che la Legge 13 agosto 2010 n. 136, con la quale è stato approvato il "Piano Straordinario contro le mafie, prevede l'adozione di regole specifiche per conseguire la tracciabilità dei flussi finanziari, nonché di controllo della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che il soggetto aggiudicatore A.N.A.S. S.p.A., in tale qualità, provvede, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 alla "stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano";
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i Soggetti Aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori;
- che, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (C.C.A.S.G.O.), di cui al Decreto Interministeriale del 14 marzo 2003, è opportuno che l'accordo, cui fa riferimento il soprarichiamato art.176 del D. Lgs. 163/2006, sia esteso anche alla partecipazione del Contraente Generale, il quale, a mente dello stesso articolo (comma 2, lett. g), presta la propria collaborazione al Soggetto Aggiudicatore ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità, avendo l'obbligo di fornirgli, a tale scopo, ogni utile elemento di informazione;
- che la Società di Progetto *Empedocle 2 S.C.p.A.*, con sede legale in Ravenna - Via Trieste n°76, costituita, ai sensi dell'art.156 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163, tra la Cooperativa Muratori e Cementisti - CMC di Ravenna, il Consorzio Cooperative e Costruzioni - CCC Soc. Coop. di Bologna e l'Impresa Tecnis S.p.A. di



Tremestieri Etneo (CT), è aggiudicataria nella qualità di Contraente Generale dell'affidamento delle attività di realizzazione dei lavori di adeguamento a quattro corsie della SS 640 "di Porto Empedocle" - Itinerario Agrigento-Caltanissetta - dal Km 44+000 al Km 74+300, Svincolo A19;

- che i lavori ricadono nei territori delle provincie di Caltanissetta e di Enna, sicché le autorità competenti in materia di sicurezza, di cui è cenno nell'art.176 del D. Lgs. 163/2006, sono da individuare nel Prefetto di Caltanissetta e nel Prefetto di Enna;
  - che, con nota COM 3002/8 del 17 gennaio 2007, il Coordinatore del C.C.A.S.G.O. ha ribadito che le verifiche per l'accertamento del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata debbono essere effettuate alla stregua dei criteri più rigorosi, esplicitati nella direttiva del mese di giugno 2005 con il necessario ampliamento dei controlli antimafia ad ogni attività, anche propedeutica alla fase realizzativa dell'opera, che possa comportare comunque rischi di infiltrazione criminale;
  - che l'intervento in questione in quanto rientrante nel P.I.S. è soggetto alle disposizioni di cui all'art 176, comma 3, lett e) del Codice dei Contratti pubblici e pertanto è suscettibile di monitoraggio finanziario secondo le prescrizioni indicate dal C.I.P.E. sulla base delle indicazioni fornite dal C.C.A.S.G.O.; in mancanza di tali prescrizioni tuttavia resta soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge n.136/2010, concernente il tracciamento dei pagamenti dei contratti pubblici richiamato all'art. 15 del presente protocollo;
  - che è stato sottoscritto il protocollo di legalità tra Ministero dell'Interno e Confindustria.
- Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

## **Capo I**

### **Verifiche antimafia**

#### **Art. 1**

1. La società di progetto *Empedocle 2 S.C.p.A.*, nella qualità di Contraente Generale, in appresso denominata Contraente Generale, comunica tempestivamente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, in appresso denominata Prefettura-U.T.G., i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari a cui intende



affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.

2. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale di affidamento, il Contraente Generale, per i contratti di cui al primo comma, e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 4, richiede alla Prefettura-UTG la "Informazione antimafia".

Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto sia una società di capitali, dovrà essere allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.

La predetta documentazione potrà essere fornita anche su supporto informatico.

3. Il Contraente Generale, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al comma 1 apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al C.G., perché possa richiedere le informazioni antimafia preventive, gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Contraente Generale nei casi indicati nel successivo articolo 4, comma 2, del presente Protocollo.

## Art. 2


1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1, preventivo rispetto alla stipula di qualsiasi contratto, sussiste relativamente:
  - a) agli affidamenti da parte del Contraente Generale sulla base del piano degli affidamenti per qualunque importo;
  - b) ai subaffidamenti e subcontratti da parte di ogni sub affidatario e subcontraente prima della loro autorizzazione da parte del Contraente Generale e per qualunque importo;
  - c) ai noli, servizi, forniture di mezzi e materiali e locazioni da parte dei terzi affidatari e di qualsivoglia subcontraente, autorizzati da parte del Contraente Generale per qualunque importo .
2. L'obbligo di conferimento preventivo dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, per i trasporti, per le forniture, per le locazioni, per i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata e, in particolare, per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, da affidarsi direttamente dal Contraente Generale o da sub affidare dal terzo affidatario:
  - trasporto di materiale a discarica;
  - trasporto e smaltimento rifiuti;
  - fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  - fornitura e trasporto di calcestruzzo;
  - fornitura e trasporto di bitume ;
  - acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
  - fornitura di ferro lavorato;
  - forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006);
  - noli a freddo di macchinari;
  - noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006);
  - servizi di guardiania e pulizia dei cantieri;
  - fornitura e trasporto di acqua;
  - servizi di autotrasporti.
3. Affinché il Contraente Generale possa individuare, anche preventivamente e con la necessaria tempestività, le imprese abilitate all'attività di escavazione e lavorazione di materiali inerti, la Regione Siciliana per il tramite del Corpo delle

Miniere fornirà al Contraente Generale appositi elenchi concernenti tutte le cave di inerti autorizzate nel territorio della regione, nonché le ditte impegnate nella loro coltivazione unitamente ai rispettivi direttori tecnici.

4. La Regione Siciliana indicherà altresì tutti gli impianti di confezionamento di calcestruzzo in possesso delle autorizzazioni ambientali.
5. La Regione Siciliana renderà noto, al Soggetto Aggiudicatore e al Contraente Generale, anche l'elenco delle concessioni del Genio Civile per l'attingimento e/o la vendita di acqua.

### Art. 3


1. Ai fini delle "Informazioni" previste dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, i dati di cui all'art. 2 del presente Protocollo sono comunicati dagli affidatari, dai subaffidatari e dai subappaltatori al Contraente Generale che ne cura la trasmissione, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti o dei subaffidamenti di cui al medesimo art. 2. Gli stessi dati sono comunicati, a cura del Contraente Generale, anche all' A.N.A.S., ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di alta sorveglianza sulla realizzazione dell'opera. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su supporto informatico.
2. L'A.N.A.S. si impegna a rendere disponibile, sulla base dei dati acquisiti dal Contraente Generale, una Banca Dati relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, accessibile anche per via telematica, in forma sicura da parte dei Gruppi Provinciali interforze per il monitoraggio delle grandi opere; a tal fine il Contraente Generale invierà ogni lunedì i dati aggiornati al venerdì precedente, salvo eventuale eccezionale indicazione, in forma tabellare concordata, su un sito condiviso.
3. Il Contraente Generale ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell'opera.
4. Poiché è contrattualmente stabilito, tra il Soggetto Aggiudicatore ANAS S.p.A. e il Contraente Generale, che quest'ultimo dovrà mettere a disposizione locali ad uso ufficio del Personale del Gruppo Interforze, dotati di arredi, illuminazione, aria condizionata, nonché strumenti informatici, si stabilisce che, per motivi di riservatezza, i menzionati locali saranno messi a disposizione dalla Prefettura di

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a small mark in the middle, and another signature on the right.

Caltanissetta UTG, ivi individuati presso l'Area 1°, e saranno allestiti dal Contraente Generale completi di impianti e strumentazione informatica.

#### Art. 4

1. Nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora a seguito di tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o Imprese interessate, il CONTRAENTE GENERALE non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento o non può autorizzare il sub-contratto o il sub-affidamento. In tali casi, inoltre, l'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura all'A.N.A.S. e al CONTRAENTE GENERALE con la massima urgenza consentita.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11 ,comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, previa comunicazione all'ANAS S.p.A. delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando ai sensi della stessa norma è possibile procedere anche in assenza delle "informazioni" della Prefettura-UTG, per i contratti, gli affidamenti, i subcontratti e sub affidamenti stipulati, conclusi o autorizzati, il Contraente Generale, effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1). In detti casi il Contraente Generale comunica senza ritardo all'ANAS S.p.A. l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Società o Impresa cui le "informazioni" si riferiscono.
3. Fuori dei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, i contratti, subcontratti, affidamenti e subaffidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'art. 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni, di cui al Capo II del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. La Prefettura-UTG, sulla base dei dati trasmessi dal Contraente Generale, anche per conto degli affidatari e dei sub affidatari, ai sensi dell'art.2, commi 1 e 2 del presente Protocollo, effettua le verifiche antimafia con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, il Contraente Generale si impegna ad inserire in contratto, o a far inserire da parte dell'affidatario o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "Informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 252/1998 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata dallo stesso Contraente Generale una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno. La penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore ANAS -che verserà su apposito conto corrente



fruttifero- e da questo posta a disposizione del Contraente Generale, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua di detta penale è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto competente, sentito il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere, farà all'uopo pervenire.

5. Il Contraente Generale potrà escludere dalla richiesta di "Informazione antimafia" le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo, nel trimestre (e per singolo fornitore), di Euro 50.000,00, fermo restando che anche per le dette acquisizioni dovranno essere comunicati all'A.N.A.S i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato) che, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori, andranno inseriti nella banca dati resa disponibile dall'A.N.A.S., in attuazione del presente Protocollo.

#### **Art.5**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, il Contraente Generale si impegna a valutare le "Informazioni" di cui all'art. 10, comma 9, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, (c.d. *Informazioni atipiche*), ai fini dell'eventuale revoca dell'affidamento o del sub affidamento o dell'autorizzazione al sub affidamento ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 252/1998 . Il Contraente Generale, l'Affidatario e il sub affidatario restano, in tali casi, impegnati e legittimati all'attivazione immediata della risoluzione del contratto e alla conseguente estromissione immediata della società o impresa cui le "Informazioni atipiche" si riferiscono.
2. La comunicazione delle "Informazioni atipiche" da parte della Prefettura-UTG al Contraente Generale ed all'A.N.A.S. deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del Protocollo.
3. A tale fattispecie si applicano le stesse disposizioni previste all'art. 4, ivi compreso l'inserimento nei contratti e sub-contratti della clausola risolutiva espressa e della penale.

#### **Art. 6**

1. Ai fini del presente Protocollo si applicano le verifiche antimafia e gli altri adempimenti in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le "Informazioni", abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura-UTG di Caltanissetta (in ragione della prevalente competenza territoriale e allo scopo di semplificare e fluidificare le relative procedure) inoltra la richiesta alla Prefettura-U.T.G. competente segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "Informazioni" di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

## **Capo II**

### **Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale.**

#### **Art. 7**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "*Piano di Controllo coordinato del cantiere e dei subcantieri*" interessati dai lavori, il cui controllo è assegnato dalle Prefetture di Caltanissetta ed Enna alle Forze dell'Ordine.
2. Il Contraente Generale individua un *Referente di Cantiere* che trasmetterà, con cadenza settimanale entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, alla Prefettura di Caltanissetta, alle Forze di Polizia, alla Direzione dei Lavori, nonché all'Alta Sorveglianza ANAS S.p.A. ogni notizia relativa ai Piani di Lavoro, mediante interfaccia WEB.
3. Il c.d. "*Settimanale di Cantiere*" dovrà essere redatto secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura-UTG di Caltanissetta (in ragione della prevalenza territoriale) e conterrà ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento con l'indicazione:
  - a. della ditta che esegue i lavori (lo stesso Contraente Generale - in caso di esecuzione diretta - ovvero l'Affidatario, il sub affidatario, il sub contraente in genere);
  - b. dei mezzi del Contraente Generale, dell'Affidatario, del sub affidatario, del subappaltore e /o di eventuali altre ditte subcontraenti che operano forniture;
  - c. di qualunque automezzo che avrà comunque accesso in cantiere;
  - d. dei nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;

4. Il Referente ha l'obbligo di comunicare senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
5. Il Contraente Generale ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;
6. La Prefettura -UTG di Caltanissetta, per il tramite delle Forze dell'Ordine, acquisite le informazioni, provvede a:
  - a. Verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
  - b. Verificare, alla luce del "settimanale di cantiere", la regolarità degli accessi e delle presenze;
  - c. Incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
  - d. Acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
  - e. Curare l'attività di coordinamento istituzionale;
  - f. Raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
  - g. Calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente del C.G..
  - h. Disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Contraente Generale o dalla Società Concessionaria, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Contraente Generale o dall'ANAS S.p.a., in base a successivi accordi contrattuali.
7. L'incarico affidato al referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico del Contraente Generale (qualora l'incarico fosse affidato a persona diversa) e della Direzione dei Lavori e dell'Alta Sorveglianza ANAS S.p.A. e non comporta il riconoscimento di alcuna pretesa economica nei confronti di ANAS S.p.A..

#### Art. 8

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, il CONTRAENTE GENERALE si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di CALTANISSETTA di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dal CONTRAENTE GENERALE nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'autorità di polizia che - onde evitare una

frammentaria conoscenza degli eventuali episodi di matrice estorsiva e allo scopo di consentirne, invece, una visione organica da parte degli organi inquirenti - verrà segnalata alla Prefettura.

3. Ai fini del comma 1, il CONTRAENTE GENERALE si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

#### **Art. 9**

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti del CONTRAENTE GENERALE dal Terzo Affidatario, nonché, nei confronti di questi, dai sub-affidatari e sub-contraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal CONTRAENTE GENERALE ai fini della revoca degli affidamenti e dell'autorizzazione ai sub-affidamenti.

#### **Art. 10**

1. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 4 del presente Protocollo, concretando una grave irregolarità ed un grave inadempimento degli obblighi assunti dal CONTRAENTE GENERALE può essere causa di risoluzione del contratto di affidamento.
2. L'inosservanza della tempestiva risoluzione dei contratti o di revoca dell'autorizzazione al subcontratto o subaffidamento, nonché della tempestiva emissione dell'ordine di estromissione della Società od Impresa destinataria di *informazione interdittiva*, concretando grave irregolarità e grave inadempimento degli obblighi assunti dal CONTRAENTE GENERALE, può essere causa di risoluzione del contratto di affidamento.

#### **Art. 11**

1. L'A.N.A.S. provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto, una copia del quale è altresì trasmessa alla Prefettura.



### Art. 12

1. L'A.N.A.S. comunica all'Osservatorio regionale per i Lavori Pubblici, di cui alla Legge Regionale 7/2002 e ss.mm.ii., ogni violazione da parte del Contraente Generale degli obblighi derivanti dal presente Protocollo, qualora la violazione medesima presenti indubbie caratteristiche di "grave negligenza nell'esecuzione dei lavori" o di "grave inadempienza contrattuale" secondo il Capitolato Speciale di Affidamento.
2. L' A.N.A.S. si impegna altresì ad effettuare – sulla base delle segnalazioni pervenute dal Contraente Generale – analoga comunicazione all'Osservatorio, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi affidatari e/o subaffidatari, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
3. Le segnalazioni di cui ai commi 1 e 2 sono inviate dall'Osservatorio Regionale all'Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., anche ai fini dell'applicazione dell'art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

### Art. 13

1. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti, affidamenti, subcontratti e subaffidamenti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, anche nella forma delle *informazioni atipiche*, si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o Imprese interessate, il CONTRAENTE GENERALE si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre ai propri affidatari e sub-affidatari l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'art. 11 del richiamato D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

### Art. 14

1. L'A.N.A.S. si impegna a riportare il CUP sui documenti, amministrativi e contabili – ivi compresi i bonifici o i mandati di pagamento -, relativi al progetto stesso.
2. Ai sensi della legge 3/2003 nonché della delibera CIPE 24/2004, il CONTRAENTE GENERALE si impegna ad apporre il CUP del progetto, indicato nel presente protocollo, su tutte le sue fatture ed a richiedere che lo stesso CUP del progetto sia apposto su tutti i contratti che stipulerà o autorizzerà per la realizzazione dell'opera e

su tutte le fatture degli affidatari, dei sub-affidatari e dei fornitori e prestatori d'opera (diretti e/o indiretti).

### Capo III

#### Tracciabilità dei flussi finanziari

##### Art. 15

1. Fermo restando l'obbligo di adeguamento del contratto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, il Contraente Generale presta adesione all'osservanza, con decorrenza dalla stessa data di sottoscrizione del presente protocollo, delle procedure di tracciamento finanziario previste dalla normativa vigente. Pertanto, le disposizioni relative al tracciamento finanziario dei pagamenti trovano applicazione dalla predetta data nei confronti dei soggetti della filiera delle imprese come specificata, in conformità all'articolo 6, comma 3, del predetto decreto legge n.187/2010 convertito in legge, dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo.
2. Ai fini della procedure di cui al comma 1 si intendono strumenti di pagamento idonei ad assicurare la "piena tracciabilità delle transazioni finanziarie" i bonifici bancari o postali, anche elettronici. Nei bonifici di pagamento deve essere inserito il CUP e il CIG. Ai fini della riscossione di un credito d'impresa relativo a lavori, servizi e forniture concernenti l'esecuzione dell'opera oggetto del presente protocollo, è consentita l'utilizzazione di RIBA (Ricevute Bancarie Elettroniche) nei limiti precisati dall'AVCP con propria determinazione n.8 del 18 novembre 2010, consistenti nella necessità che il CUP e il CIG venga inserito fin dall'inizio a cura del creditore che fa richiesta dell'emissione di RIBA.
3. Ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, il Contraente Generale si obbliga a trasmettere ad ANAS S.p.A., nell'assolvimento dell'impegno di alimentazione on-line della Banca Dati di cui all'articolo 3 del presente protocollo, il "file" della clausola di tracciabilità, con annotazione sintetica degli elementi essenziali del contratto, subappalto, subcontratto, affidamento e subaffidamento cui la clausola è riferita. Per elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e importo del contratto, subappalto, subcontratto, affidamento e subaffidamento, il CF o Partita IVA. L'obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente più "file", di cui è redatto in ogni caso relativo elenco.



4. A richiesta di ANAS S.p.A., il Contraente Generale si impegna a trasmettere, entro sette giorni dalla data di richiesta, uno o più contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato inserimento della clausola di tracciabilità determina anche per i contratti, subappalti, subcontratti, affidamenti e subaffidamenti, per i quali ricorre l'obbligo di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n.187/2010, la nullità assoluta del contratto come precisato dall'AVCP nella richiamata determinazione.
5. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge 136/10, l'omessa trasmissione dei contratti comporta l'irrogazione da parte di ANAS S.p.A. a carico dell'impresa inadempiente di una penale pecuniaria fino al massimo di 5mila euro e non inferiore a 2mila euro. Il Contraente Generale che abbia provveduto a comunicare tempestivamente ad ANAS S.p.A. l'omesso adempimento da parte di una delle imprese o dei soggetti della filiera è esente da qualsivoglia responsabilità.

#### **Capo IV**

#### **Misure per il controllo dei flussi di manodopera**

#### **Art. 16**

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera locale, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura di Caltanissetta un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Provinciale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura di Caltanissetta.
3. In coerenza con le recenti indicazioni espresse nelle linee-guida relative ai controlli antimafia Expo 2015, pubblicate nella G.U. n.90 del 19 aprile 2011, volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi dell'art. 2 della legge n.94/2009 ed al successivo d.P.R. n.150/2010, si applicano le prescrizioni di cui al punto 2.3 iii) delle predette linee-guida.

**Art. 17**

1. Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di affidamento tra ANAS S.p.A. e il Contraente Generale.

Sottoscritto a Caltanissetta il 16 marzo 2012


Il Prefetto di Caltanissetta

Il Prefetto di Enna


L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità


Il Direttore Unità Legalità e Trasparenza dell'A.N.A.S. S.p.A.

Il Rappresentante Legale EMPEDOCLE 2 s.c.p.a.



**OO SS (LIMITATAMENTE AGLI IMPEGNI DISCENDENTI DALL'ART 16)**

CGIL  


CISL  


UIL  
